



Città di Pescia
(Provincia di Pistoia)

Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti
e del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Modificazioni e integrazioni
- Articolo 3 – Criteri generali della gestione
- Articolo 4 – Definizioni
- Articolo 5 – Classificazione dei rifiuti
- Articolo 6 – Ambito territoriale
- Articolo 7 – Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani
- Articolo 8 – Tributo/tariffa

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I – Disposizioni generali

- Articolo 9 – Competenze del Comune
- Articolo 10 – Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani
- Articolo 11 – Obblighi del Gestore
- Articolo 12 – Obblighi degli utenti domestici e delle utenze non domestiche
- Articolo 13 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali
- Articolo 14 – Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy
- Articolo 15 – Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto
- Articolo 16 – Norme concernenti il personale addetto al servizio
- Articolo 17 – Pesatura dei rifiuti

CAPO II – Conferimento dei rifiuti

Sezione I – Rifiuti urbani

- Articolo 18 – Disposizioni generali
- Articolo 19 – Provvedimenti attuativi del contratto
- Articolo 20 – Conferimento differenziato dei rifiuti
- Articolo 21 – Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali
- Articolo 22 – Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche ma che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
- Articolo 23 – Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche
- Articolo 24 – Rifiuti urbani ingombranti
- Articolo 25 – Rifiuti cimiteriali
- Articolo 26 – Indumenti usati
- Articolo 27 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Articolo 28 – Rifiuti da prodotti da fumo
- Articolo 29 – Rifiuti derivanti da attività sanitarie
- Articolo 30 – Imballaggi
- Articolo 31 – Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale

Sezione II – Rifiuti speciali

- Articolo 32 – Individuazione dei rifiuti pericolosi
- Articolo 33 – Materiali inerti di origine domestica
- Articolo 34 – Conferimento di cemento-amianto di origine domestica
- Articolo 35 – Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche

Articolo 36 – Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Articolo 37 – Rifiuti agricoli

Articolo 38 – Terre e rocce da scavo

Sezione III – Rifiuti da aree scoperte

Articolo 39 – Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale

Articolo 40 – Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati

Articolo 41 – Aree occupate da cantieri

Articolo 42 – Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

Articolo 43 – Aree mercatali

Capo III – Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 44 – Modalità della raccolta

Sezione I – Raccolta domiciliare

Articolo 45 – Modalità di effettuazione del servizio

Articolo 46 – Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata ad una pluralità di utenze

Articolo 47 – Prelievo dei contenitori

Articolo 48 – Raccolta dei rifiuti organici

Articolo 49 – Raccolta dei rifiuti vegetali

Articolo 50 – Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati

Articolo 51 – Raccolta vetro

Articolo 52 – Raccolta di carta e cartone

Articolo 53 – Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI)

Articolo 54 – Dotazione contenitori

Articolo 55 – Lavaggio dei contenitori

Sezione II – Raccolta mediante conferimento a Centro di Raccolta o Stazione Ecologica

Articolo 56 – Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni

Sezione III – Raccolta mediante contenitori stradali

Articolo 57 – Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi

Articolo 58 – Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi

Sezione IV – Raccolta a domanda individuale

Articolo 59 – Raccolta su chiamata

Articolo 60 – Raccolta mediante servizi a domanda individuale per medie e grandi utenze

TITOLO III – NORME DI IGIENE

Capo I – Obblighi dei privati

Articolo 61 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Articolo 62 – Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggiatori

Articolo 63 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Articolo 64 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti

Articolo 65 – Pulizia dei mercati

Articolo 66 – Esercizi stagionali

Capo II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Articolo 67 – Ambito di applicazione

Articolo 68 – Spazzamento, raccolta e trattamento

Articolo 69 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

Articolo 70 – Installazione e uso dei cestini gettacarte

Articolo 71 – Disposizioni sul trasporto

Articolo 72 – Abbandono di rifiuti

Articolo 73 – Obblighi generali nella gestione dei rifiuti

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 74 – Divieti

Articolo 75 – Controlli

Articolo 76 – Sistema sanzionatorio

Articolo 77 – Sanzioni

TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2 – Modificazioni e integrazioni

1. Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.
3. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Articolo 3 – Criteri generali della gestione

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, per il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere perseguiti la promozione e lo sviluppo di strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati e agevolati, anche nel quadro della Legge Regionale 18/05/1998, n. 25 e ss.mm.ii, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 18 novembre 2014, n. 94 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per

prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si riportano le definizioni stabilite dall'articolo 183 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti "decreto"):

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto;

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) «rifiuti urbani»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqües del decreto;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinqües) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei

rifiuti;

l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

- cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto;
- oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;
- qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Oltre alle definizioni sopra riportate, si specificano ulteriormente, ai fini del presente Regolamento, le seguenti:

a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;

b) cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento

differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

c) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;

d) presidio: custodia con personale addetto all'uso;

e) isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;

f) ecocentro: il centro di raccolta realizzato e gestito secondo quanto previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. o la stazione ecologica (autorizzata dalla Regione Toscana secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) costituiti da aree recintate e predisposte per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato. I Centri di raccolta/Stazioni ecologiche sono presidiati da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti, nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori;

g) ecotappa: luoghi pertinenziali presidiati di utenze private convenzionate con il Gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare;

h) ecofurgone: un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore e presidiato, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare. Il servizio è operativo in luoghi di interesse o di aggregazione (mercati rionali, centri commerciali, ecc...) secondo un calendario concordato con il Gestore;

i) area di trasbordo operativo: postazione destinata allo stazionamento dei mezzi e attrezzature anche scarrabili e compattanti del Gestore al fine di razionalizzare il sistema di raccolta in determinate aree di difficile accesso ai mezzi pesanti;

j) postazione interrata: postazione con controllo volumetrico degli accessi per il conferimento di rifiuti urbani in analogia ai cassonetti stradali;

k) rifiuti vegetali: rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali, ai sensi dell'art. 183, comma 2 lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l) frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;

m) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

n) attività sanitarie: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della Legge 23/12/1978, n. 833 e ss.mm.ii. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

o) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

p) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

q) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

r) piano economico finanziario (PEF): l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e dalla Deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 443;

s) contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore del servizio per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006;

t) carta dei servizi di igiene urbana: l'atto che, a norma del Capo III del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286, definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;

- u) Ambito Territoriale Ottimale: area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- v) Autorità d'Ambito: ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'ATO;
- w) Piano d'Ambito: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- x) Gestore: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana;
- y) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- z) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera y);
- aa) confine stradale: il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- bb) riva di un corso d'acqua: il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine;
- cc) area pubblica e di uso pubblico: si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, ecc... e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali, ad esempio, le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali, ad esempio, i giardini scolastici;
- dd) area privata di uso pubblico: è assimilata all'area pubblica, l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario o ancora quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività;
- ee) rifiuto ingombrante: si tratta di rifiuti residui in materiali omogenei o eterogenei che per volume non trovano collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata ed aventi dimensioni tali da non poter essere conferiti al sistema di raccolta stradale o domiciliare in prossimità del proprio domicilio ad esclusione dei RAEE, come definiti alle lettere y) e z) e dei rifiuti classificati come pericolosi.

Articolo 5 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".
2. Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii:
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del C.C., e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 6 – Ambito territoriale

1. Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto Gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.

2. E' vietato il conferimento nel Comune di Pescia di rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Nella fattispecie:

a) Si considerano non prodotti sul territorio comunale i rifiuti per i quali si accerti l'assenza di qualsivoglia collegamento giustificabile con il Comune;

b) Saranno attenzionati soprattutto conferimenti anomali relativi a rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali. Essi, unitamente a elementi ulteriori idonei a dimostrare la non legittimazione a conferire sul territorio del Comune, potranno giustificare la sanzione;

c) Particolare valore probatorio sarà attribuito ai casi di flagranza o di accertamenti supportati da alto grado di attendibilità;

d) Il divieto, in ogni caso, non si applica alle ipotesi di rifiuti indifferenziati conferiti nei cestini o cestoni aperti per chiunque sostis nel territorio comunale;

e) Resta fermo, inoltre, che sono considerati prodotti sul territorio i rifiuti di qualsiasi tipo ascrivibili a soggetti aventi residenza, domicilio, dimora, lavoro o attività nel Comune di Pescia o ancora quelli riconducibili a chi soggiorna, seppur per un breve periodo, sul territorio comunale, con riferimento alla durata della permanenza.

Articolo 7 – Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. In conformità all'articolo 117 del T.U.E.L. e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo o dalla tariffa.

Articolo 8 – Tributo/tariffa

1. In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico Regolamento comunale.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 9 – Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in conformità alle disposizioni del

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.

2. Il Comune, attraverso il Gestore, nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e relativi allegati tecnici, dispone l'erogazione dei seguenti servizi:

a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;

b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;

c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;

d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario e dal Contratto di Servizio adottati.

3. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche eventualmente interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

4. Il Comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui agli artt. 6 e 10 della L.R. n. 34/2020.

Articolo 10 – Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. Al soggetto Gestore compete l'erogazione di tutti i servizi previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, fra cui:

a) La gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;

b) La gestione, in tutte le sue fasi, dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 238, comma 10 dello stesso Decreto;

c) La pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico, salva diversa convenzione;

d) L'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

2. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'Autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il Gestore collabora con parere obbligatorio all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani, in caso di interventi di lottizzazione e piani di recupero sul territorio comunale.

4. Il Gestore, per poter esprimere il parere obbligatorio, dovrà essere preventivamente informato degli interventi edilizi che prevedono il cambio di destinazione d'uso degli immobili o delle aree dismesse, con presenza di attività commerciali e di servizio, con obbligo, da parte dei proponenti, della presentazione del progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, con la redazione del bilancio dei rifiuti, da verificare a cura del Gestore.

5. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce, nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'Autorità di Ambito, i vincoli di accesso alle viabilità pubbliche oggetto di servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 11 – Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio, nella Carta dei Servizi e nei documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.

2. Il Gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole

dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286.

3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli allegati B) o C) alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 12 – Obblighi degli utenti domestici e delle utenze non domestiche

1. Gli utenti domestici e le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.

2. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis), come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati a fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche che effettuano attività non ricomprese nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, sono esclusi dal conferimento al servizio pubblico. Tali utenze dovranno provvedere alla gestione dei propri rifiuti speciali direttamente mediante ricorso a soggetti autorizzati operanti sul mercato.

4. Si precisa che le utenze di cui al comma precedente versano la TARI associata alle aree diverse da quelle di lavorazione e di deposito strettamente funzionali all'attività di trasformazione, secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 13 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali, come definiti al comma 3, articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

2. Nel caso in cui il produttore si rivolga, per lo smaltimento di rifiuti speciali, al Gestore del servizio pubblico, dovrà stipulare apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

3. E' fatto divieto, pertanto, di conferire a qualsiasi servizio di raccolta per rifiuti urbani, i rifiuti speciali.

Articolo 14 – Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy

1. A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per l'applicazione del tributo o della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività. L'accertamento avviene con procedimento d'ufficio o su richiesta degli interessati. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie, esclusivamente per mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore o dal Comune, la cui consegna costituisce richiesta di accertamento.

2. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il soggetto Gestore può predisporre un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema può essere attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, possono provvedere a rilevare il codice del contenitore, dell'utenza o del conferimento e ad avviare procedure per informare il produttore. Il controllo avviene con modalità che

garantiscono il rispetto dei principi che tutelano la riservatezza e la protezione dei dati personali. Nel caso in cui siano riscontrati episodi di consegna di materiali non conformi, il Gestore potrà non effettuare il ritiro dei rifiuti intimando all'utente la corretta selezione del materiale oltre a documentare gli episodi per effettuare richiami o fornire pratiche per l'elevazione di sanzioni definite dal presente Regolamento agli organi preposti.

3. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, pubblicherà con forme adeguate di conoscenza e attiverà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.

Articolo 15 – Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto

1. Il Gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:

- a) organizzare il servizio assicurando che la disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, garantisca l'organizzazione del servizio, tendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi nella gestione del servizio;
- b) fornire le attrezzature e i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale e assicurando la piena collaborazione con i vari uffici comunali.

Articolo 16 – Norme concernenti il personale addetto al servizio

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal Regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- a) adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature e i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- b) rispettare quanto previsto dalle norme inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- d) segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- e) segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
- f) relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.

2. Al personale addetto al servizio è vietato:

- a) accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- b) appropriarsi di qualsiasi materiale residuo conferito dagli utenti al servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 17 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore effettua la pesatura dei rifiuti presso gli impianti di raccolta, riciclaggio, recupero e/o smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.

2. I rifiuti urbani possono essere pesati anche al momento del conferimento nell'ambito del servizio di raccolta.

CAPO II – Conferimento dei rifiuti

Sezione I – Rifiuti urbani

Articolo 18 – Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando, per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari, sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi e quelli forniti dal Gestore, eventualmente muniti di apposito meccanismo di riconoscimento, per le utenze servite da Porta a Porta, qualora attivo.

2. È obbligatorio conferire tutti i rifiuti urbani secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento e osservando le seguenti disposizioni:

a) selezionare accuratamente i rifiuti in funzione delle singole categorie merceologiche per le quali è disposta la raccolta differenziata ai fini dell'avvio a recupero o del corretto smaltimento;

b) consegnare i rifiuti selezionati per singole tipologie di raccolta, nel rispetto delle regole stabilite dal Gestore ed esclusivamente attraverso gli appositi supporti di conferimento individuati o resi disponibili per lo specifico flusso di materiale raccolto;

c) evitare la dispersione intorno al contenitore utilizzato per il conferimento e nell'ambiente circostante di frammenti, polveri, effluenti liquidi nonché di sostanze irritanti e pericolose rilasciate dai rifiuti;

d) lasciare sempre ben chiusi gli sportelli e i coperchi dei contenitori per la raccolta e di tutti i supporti di conferimento dei rifiuti;

e) ridurre il volume degli imballaggi per contenere lo spazio occupato nei supporti di conferimento;

f) conferire negli appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani indifferenziati (RUI) esclusivamente materiali costituiti per tipo e composizione da rifiuti urbani non differenziabili e completamente privi di materie recuperabili o flussi di materie per i quali è comunque attiva sul territorio una specifica raccolta differenziata finalizzata all'avvio a recupero o al corretto smaltimento;

g) utilizzare sempre e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi elettronici e magnetici d'identificazione utenze adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento di rifiuti;

h) conferire i materiali residui nel rispetto delle modalità operative di raccolta attive e disponibili nell'area territoriale dove è collocata l'unità immobiliare o l'utenza in cui si generano i rifiuti;

i) per i conferimenti al servizio di raccolta domiciliare dei contenitori assegnati alle singole utenze è obbligatorio:

- esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni e orari previsti dal calendario;

- esporre i supporti di conferimento su aree pubbliche situate sul confine della proprietà privata o in prossimità dell'immobile di produzione;

- collocare i supporti di conferimento in modo da evitare intralci al transito veicolare;

- collocare i supporti di conferimento in modo da evitare possibili inconvenienti e disagi ai pedoni;

- collocare i supporti di conferimento in modo da agevolare la movimentazione e rimozione da parte del personale addetto alla raccolta dei rifiuti;

j) per eventuali utenze prive dei requisiti minimi per l'esposizione dei contenitori concordare con il Gestore del servizio eventuali misure correttive;

k) per i conferimenti a Centri di raccolta/Stazioni ecologiche è obbligatorio rispettare:

- regolamenti o disposizioni di accesso, transito, sicurezza e fruizione delle strutture;

- orari di apertura;

- modalità di conferimento definiti per le singole materie consegnabili.

3. E' fatto divieto di:

a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc...);

b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;

c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori, anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;

d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;

e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;

f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di

Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni, così come definiti dall'articolo 4 del presente Regolamento. La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione a questi potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate, in ordine di importanza:

- a) alla riduzione della produzione di rifiuti;
- b) alla maggiore differenziazione dei rifiuti;
- c) alla riutilizzazione di oggetti e materiali.

5. Qualora, per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti, non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

6. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e il decoro urbano, il conduttore, amministratore, proprietario o titolare di altri diritti reali di fabbricati o delle relative aree scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, il Comune può emanare opportuna ordinanza contro il conduttore, amministratore, proprietario o titolare di altri diritti reali di fabbricati o delle relative aree scoperte, ovvero di terreni non edificati, che trasgredisce all'obbligo di cui al precedente comma 6.

8. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in condizioni di decoro e pulizia le medesime aree e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

9. Le spese che il Gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente Regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

Articolo 19 – Provvedimenti attuativi del contratto

1. Il Contratto di Servizio trova piena attuazione nel territorio comunale anche con l'emanazione di appositi provvedimenti dirigenziali che disciplinano le differenti modalità di raccolta dei rifiuti del territorio.

2. Tali provvedimenti possono, di volta in volta, essere fatti per estendere alcuni servizi a porzioni del territorio non ancora coperte o per modifiche allo stesso.

Articolo 20 – Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria alle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del Piano dell'ATO, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal Gestore all'interno della Carta dei Servizi.

4. E', inoltre, incentivato anche in forma tracciata il conferimento differenziato negli Ecocentri e alle Ecotappe ed Ecofurgoni.

Articolo 21 – Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell'autocompostaggio è consentito e favorito,

eventualmente anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, come previsto dall'apposito Regolamento comunale.

2. La pratica dell'autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 29/12/2016, n. 266.

3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter o apparecchiature statiche o elettromeccaniche all'attività di compostaggio di comunità o altre, così come definite al D.Lgs. 29/12/2016, n. 266);

b) con processo controllato;

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);

d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;

e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

7. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:

a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

8. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale, per motivi igienico-sanitari, potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.

9. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera.

10. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto-trattamento dei rifiuti organici. In caso di accertate modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 22 – Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche ma che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

1. A norma dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, classificati con i codici EER di cui all'allegato L-quater alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, a condizione che detti rifiuti siano prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii), come segue:

Frazione	Descrizione	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101

	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Attività non elencate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Articolo 23 – Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punti 5 e 6 sono rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e quelli provenienti da aree cimiteriali. Restano, invece, esclusi, qualificandosi quindi come rifiuti speciali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

2. In base alle casistiche espresse al comma 1, nel caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti vegetali è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi anche condominiali, orti, orti sociali, parchi e giardini, nelle zone ove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale, secondo le modalità predisposte al riguardo e secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

3. Gli utenti possono, altresì, conferire i rifiuti vegetali presso gli Ecocentri, secondo le modalità previste dal Gestore, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. E' fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese che operano nel settore della manutenzione delle aree a verde, anche per conto dell'Amministrazione Comunale, sono sempre classificati come urbani e possono essere conferiti agli Ecocentri o Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche indicati dal Gestore, eventualmente previa stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle norme relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 24 – Rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche, oppure all'apposito servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta e alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato con il Gestore per il ritiro.
3. È fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un avviso scritto recante una dicitura del seguente tenore "Esposto per servizio di ritiro ingombranti", riportando i riferimenti forniti dal Gestore e data e orario concordati con il Gestore per il ritiro dei materiali.
4. Sono altresì classificati come rifiuti urbani ingombranti quelli provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere (quali scuole ed uffici pubblici ed altri locali non destinati alle attività di tipo economico-industriale, agricola, artigianale, commerciale e di servizi). Il conferimento è effettuato, secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi relativamente ai quantitativi da conferire per ogni unità di servizio. In alternativa, per quantità superiori a quanto previsto nella Carta dei Servizi, potranno essere previsti specifici servizi a domanda individuale, previa stipula di apposito contratto oneroso fra il privato ed il Gestore, limitatamente al servizio di selezione, caricamento e trasporto agli impianti di trattamento.
5. Dove possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche, se presenti e disponibili, o la donazione ed il riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati, prima di considerarli come rifiuti.

Articolo 25 – Rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
 - c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali rottami, materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari e altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori resi disponibili, che sono poi ritirati dal servizio di raccolta rifiuti attivo nella porzione di territorio.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria.
4. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle disposizioni sancite dalla specifica normativa in materia.
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.
6. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione.
7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari definiti alla lettera c) possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale o avviati a recupero presso idonei impianti di trattamento di rifiuti inerti, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 26 – Indumenti usati

1. Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:

- a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
- d) coperte e biancheria per la casa puliti.

2. Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori appositamente installati dal Gestore in area pubblica o in Ecotappe presso associazioni, e/o presso gli Ecocentri o Centri di raccolta/Stazioni Ecologiche, o altri punti di conferimento predisposti dal Gestore.

Articolo 27 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 4 del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 definisce i RAEE come “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come definiti dalla normativa sopra indicata, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- b) attraverso la consegna a un centro di raccolta privato autorizzato;
- c) presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti all'uso dal Gestore;
- d) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il Gestore sulla base delle modalità definite dalla Carta dei Servizi.

3. Ai sensi del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 e del D.M. 08/03/2010, n. 65 è previsto che:

- a) i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; i distributori con superficie di vendita di AEE superiore a 400 m² hanno, inoltre, l'obbligo di assicurare la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome, possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49.

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro, o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49, in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche, ecc... previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi, che agiscono in loro nome.

5. Sono considerati domestici e quindi rientranti nel circuito dei RAEE di provenienza domestica, i RAEE di origine commerciale, di attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use) questo sia che siano classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi.

6. Dove è possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche, se presenti e disponibili, o la donazione ed il riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati, prima di considerarli come rifiuti.

Articolo 28 – Rifiuti da prodotti da fumo

1. E' fatto obbligo di conferire rifiuti dei prodotti da fumo (mozziconi ed altri) nei contenitori del RUI ovvero negli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, come previsto dall'art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
2. E' vietato l'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, come previsto dall'art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 29 – Rifiuti derivanti da attività sanitarie

1. Sono urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett.g) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico curante, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata e, più in generale, i rifiuti solidi urbani, provenienti da strutture sanitarie;
 - d) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intenda disfarsi;
 - e) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, anche usati, esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
 - g) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Articolo 30 – Imballaggi

1. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 31 – Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale

1. E' fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale in maniera separata negli appositi contenitori predisposti presso gli Ecocentri, Ecotappe o Ecofurgoni, secondo le modalità definite dal Gestore ed in base a quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di trattamento e avvio al recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e che mettono a disposizione del pubblico, nella propria pertinenza, aree ben delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente senza alcun obbligo da parte del cittadino. I contenitori possono essere consegnati dal Gestore o dai sistemi collettivi che si occupano della raccolta delle specifiche filiere di rifiuti. Sono escluse le batterie e gli accumulatori al piombo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 20/11/2008, n. 188.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati, fiale per iniezioni non utilizzate, disinfettanti sono da conferire ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche, nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di una Ecotappa dotata degli appositi contenitori forniti dal Gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti. Il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti e individuate nel presente Regolamento.
4. E' fatto obbligo conferire presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli (pittogrammi) previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (Regolamento sul sistema di classificazione

ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose) ed indicanti varie tipologie di rischio chimico (infiammabile, tossico, gas compressi, irritante, ecc...)

Sezione II – Rifiuti speciali

Articolo 32 – Individuazione dei rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti speciali quelli indicati al comma 3, art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e indicati al precedente art. 5 del presente Regolamento.

2. I rifiuti pericolosi sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo separato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. L'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. individua le seguenti caratteristiche di pericolo per i rifiuti:

- H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

- H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

- H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

- H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

- H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

- H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

- H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

- H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

- H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

- H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

- H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

- H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

- H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

- H13 «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

- H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;

- H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Articolo 33 – Materiali inerti di origine domestica

1. I rifiuti prodotti in ambito domestico e in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, potranno essere conferiti presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche, in conformità alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.
2. In tali strutture possono essere conferiti, in particolare:
 - a) miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – CER 170107);
 - b) rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 170904).
3. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione, eseguiti direttamente dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza, possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 500 Kg/anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche.
4. In alternativa l’utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall’ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.
5. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in ogni altra modalità non prevista dalla normativa vigente.
6. I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione da imprese e/o lavoratori autonomi, non potranno essere conferiti ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche, bensì agli impianti dedicati ai sensi della normativa vigente o mediante la stipula di apposite convenzioni, a titolo oneroso, con il Gestore.

Articolo 34 – Conferimento di cemento-amianto di origine domestica

1. I materiali ed i manufatti dismessi in cemento-amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere gestiti secondo quanto previsto dalle Linee guida sull’amianto approvate dalla Regione Toscana con L.R. n. 55/2017, che modifica l’articolo 9-bis della L.R. n. 51/2013, e applicate dal Gestore nella Carta dei Servizi. In alternativa l’utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall’ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.
2. Si applicano le modalità per il controllo, la manutenzione e la rimozione di coperture e manufatti in cemento-amianto in area privata, nonché i relativi obblighi e sanzioni, previsti dalla normativa vigente.
3. E’ fatto assoluto divieto di immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali in cemento-amianto di origine domestica, in modo diverso da quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 35 – Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche

1. Il rifiuto “olio e grasso commestibile”, indicato con il codice CER 200125, pur non essendo considerato nocivo per la salute umana, è potenzialmente dannoso per gli ecosistemi, se smaltito in maniera non corretta ed è classificato come rifiuto speciale e non biodegradabile.
2. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore gli oli e i grassi alimentari esausti, mediante le modalità da esso predisposte nella Carta dei Servizi, anche mediante Ecofurgoni.
3. Le utenze non domestiche dovranno provvedere allo smaltimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. E’ vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo o in ogni altra modalità non prevista dalla normativa vigente.

Articolo 36 – Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l’obbligo di procedere alla loro demolizione, devono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (D.Lgs. 24/06/2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione ed il recupero o lo smaltimento dei materiali; fatto salvo per i rifiuti previsti dal D.M. 08/04/2008 e D.M. 13/05/2009, che possono essere conferiti ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche se provenienti da attività di manutenzione effettuate autonomamente da utenti domestici.

2. Gli utenti domestici proprietari di velocipedi, che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, ai sensi del precedente articolo 24, oppure consegnarli direttamente ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche autorizzati.
3. E' fatto divieto, pertanto, di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
4. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 183, comma 2, lettera b-ter) punto 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. n. 460/1999, recante "Disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 923, 927 e 929 del Codice Civile".
5. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura da parte dell'Amministratore Comunale per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.
6. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono, in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo, ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 37 – Rifiuti agricoli

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dell'allegato L-quinquies del medesimo Decreto, sono qualificati come speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, come individuate dall'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca, ovvero:
 - a) attività agricole principali: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento;
 - b) attività connesse: attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo finalizzate:
 - b1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - b2) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità, come definite dalla normativa vigente in materia.
2. Le attività di cui al precedente punto b1) sono agricole per connessione se, oltre ad essere esercitate da chi è imprenditore agricolo a titolo principale, in quanto conduce professionalmente un'attività organizzata di coltivazione del fondo, silvicoltura e/o allevamento di animali, svolgono anche un'attività che di per sé è di tipo commerciale (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) che riguardi prodotti ottenuti in via prevalente dall'attività agricola principale. Qualora l'imprenditore agricolo in via principale eserciti attività di commercializzazione di prodotti non ottenuti in via prevalente da una delle attività principali sopra definite, per i locali destinati a tale attività sarà assoggettato alla corresponsione della tariffa, secondo quanto disciplinato dalle norme e dal regolamento comunale vigenti in materia.
3. Le attività di cui al precedente punto b2) sono agricole per connessione se, oltre ad essere esercitate da chi è imprenditore agricolo a titolo principale, sono svolte utilizzando in via prevalente attrezzature e/o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Per la definizione delle attività di ricezione ed ospitalità si rimanda alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii. e alla specifica disciplina di settore.
4. L'attività agricola, sia essa principale o connessa, non può fruire del servizio di gestione dei rifiuti e dovrà provvedere in maniera autonoma alla gestione e smaltimento dei propri rifiuti, ad esclusione dei fabbricati rurali abitativi poiché, trattandosi di utenze domestiche, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e, come tali, assoggettabili alla corresponsione della tariffa, secondo quanto disciplinato dalle norme e dal regolamento comunale vigenti in materia.

Articolo 38 – Terre e rocce da scavo

1. I rifiuti generati da attività di scavo sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e dai relativi Decreti Ministeriali inerenti la qualifica di sottoprodotto.

Sezione III – Rifiuti da aree scoperte

Articolo 39 - Individuazione dei rifiuti di origine animale

1. E' fatto divieto di conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, i quali devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

2. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano", seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Articolo 40 – Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati

1. E' fatto obbligo ai conduttori e ai proprietari o titolari di altri diritti reali, ovvero agli amministratori o a coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da depositi incontrollati, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e le relative aree scoperte.

2. Nel caso in cui la proprietà confini con strade ed aree pubbliche, i medesimi devono provvedere ad adeguate recinzioni o analoghe misure idonee ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora si verificassero accumuli o giacenza prolungata di rifiuti e ciò potesse arrecare pregiudizio per l'igiene e l'ambiente, a seguito di verifica e verbale da parte dell'autorità competente, sarà dato avvio al procedimento nei confronti dei soggetti interessati per l'emanazione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ed intimare la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario di rifiuti o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 41 – Aree occupate da cantieri

1. Il responsabile del cantiere per la costruzione o manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo, nel caso di deposito temporaneo, un'apposita area adeguata, in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.

2. Se il cantiere, per lo svolgimento dell'attività prevista, necessita lo spostamento della postazione per il conferimento dei rifiuti, il responsabile del cantiere è tenuto a comunicarlo al Gestore, il quale provvederà, a titolo oneroso, allo spostamento e alla collocazione temporanea della postazione in attesa di completare i lavori.

3. Qualora il cantiere comporti l'occupazione di suolo pubblico (o di uso pubblico), i rifiuti speciali prodotti dall'attività dovranno essere depositati in apposite aree delimitate in modo da evitare ogni possibilità di dispersione sull'area pubblica. E' fatto obbligo, pertanto, al responsabile, di mantenere pulito il suolo pubblico occupato per il cantiere ed il relativo perimetro esterno.

Articolo 42 – Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati

assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il Gestore, alla pulizia delle aree utilizzate ed al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti, necessari per non gravare ulteriormente sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

3. Nella presentazione delle istanze per ottenimento dell'autorizzazione, dovranno essere inserite specifiche indicazioni su come sarà effettuata la raccolta dei rifiuti. E' fatto obbligo di installare adeguate postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti (nel rispetto delle frazioni e colori previste per la raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Pescia) ed attivato uno specifico contratto per la vuotatura continua, sostituzione dei sacchetti e pulizia finale. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 43 – Aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Sono altresì tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il Gestore, al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata.

3. Si intendono escluse dalla competenza del Gestore le attività di pulizia e spazzamento delle aree mercatali che si svolgono in spazi chiusi e coperti sebbene su superfici pubbliche o di uso pubblico. La pulizia di tali superfici dovrà essere oggetto di accordo privatistico da parte dei concessionari ed occupanti dei posti vendita del mercato. Per tali aree, il Gestore è comunque obbligato a garantire i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento di quanto prodotto, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Restano di competenza del Gestore la pulizia, lo spazzamento e tutti i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento connessi alle aree mercatali che si svolgono su suolo pubblico o ad uso pubblico, in spazi aperti comprese le aree mercatali sottostanti tettoie o coperture aperte.

Capo III – Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 44 – Modalità della raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale, nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato, secondo le modalità stabilite dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona e impiegando le migliori tecnologie disponibili nel periodo di vigenza del contratto. La frequenza e l'organizzazione della raccolta, nonché i sistemi impiegati, devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodorante e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

2. Le principali metodologie adottate sono costituite da:

- raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
- sistema del conferimento diretto presso Centri di raccolta/Stazioni ecologiche o Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni;
- sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;

- raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

Le metodologie di raccolta adottate nel Comune non sono uniche e immutabili, ma variano in funzione dei seguenti aspetti:

a) Territoriale: ovvero sullo stesso territorio possono essere attivate metodologie di raccolta:

- in forma mista, attivando, su singole porzioni del territorio comunale, modalità di raccolta specifiche;

- in forma aperta, lasciando facoltà, alle singole utenze, di scegliere, fra le metodologie disponibili, le modalità di conferimento dei propri rifiuti che meglio rispondono alle proprie esigenze.

b) Flussi di rifiuti: possono venire adottate specifiche metodologie di raccolta:

- per l'intero flusso di rifiuti urbani;

- per il solo flusso di rifiuti domestici;

- per il solo flusso di rifiuti non domestici;

- per flussi non domestici generati da specifiche categorie di produttori (commerciali, servizi, attività produttive).

c) Categoria merceologica di materiali: quando sono adottate specifiche modalità operative di raccolta per singoli materiali.

Sezione I – Raccolta domiciliare

Articolo 45 – Modalità di effettuazione del servizio

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi di identificazione con numerazione univoca degli stessi, che ne consente la correlazione all'utente e permette al Gestore di rilevare i dati di conferimento (rilevamento dello svuotamento, georeferenziazione satellitare, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio).

2. Nel caso in cui sia attivo un sistema rilevamento puntuale dei conferimenti, a ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell'evento sul sistema informatico. Tale registrazione potrà essere utilizzata per la determinazione di componenti di costo o di riduzione del tributo o della tariffa.

3. I veicoli o il personale impiegati per la raccolta dei rifiuti potranno essere dotati di dispositivi che effettuano l'identificazione del contenitore.

4. I rifiuti potranno essere leggermente costipati all'interno dei contenitori per la raccolta fino a risultare pressati in maniera tale da consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento e della raccolta, per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto del presente Regolamento.

5. In ordine a particolari esigenze, potranno essere disposte, con motivati atti, modalità di conferimento diverse da quelle del presente Regolamento, nonché orari per l'esposizione e il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.

6. I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani utilizzati per la raccolta domiciliare sono forniti dal Gestore, in base alla disponibilità, a ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 1,5 e litri 40.000. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato ad agevolare l'accumulo e impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici e animali e contenerne emissioni osmogene, nonché agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro che siano ottimali per l'utente. Qualora i contenitori siano danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell'utente, o l'utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per adeguamento di volumetria, il soggetto Gestore provvederà a sostituirli o integrarli in base alle disponibilità del proprio magazzino.

7. Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso gratuito, per i formati standard fino a 2 m³, ai sensi dell'art. 1803 del C.C. Per la fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2 m³ o per attrezzature specifiche, potranno essere addebitati all'utenza eventuali canoni e oneri di fornitura e/o movimentazione. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene, all'utente potrà essere addebitata una cauzione.

8. L'utente deve custodire e mantenere i contenitori che gli vengono concessi con cura e diligenza, non destinarli a uso improprio, non cederne l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

9. In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori al Gestore, nei modi e nelle forme previste.

10. Il Gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano

non conformità di assegnazione all'utenza. Nel caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80, nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.

11. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.

12. L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato e a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario di raccolta fornito dal Gestore.

13. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

14. I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri, su richiesta dell'utente, possono essere consegnati e ritirati dal Gestore. Successivamente alla riconsegna, in occasione della prima emissione di bolletta utile o altro titolo per il pagamento del servizio di igiene urbana, sarà restituito l'eventuale deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati.

15. Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare, contenitori di grandi dimensioni o anche container e press container.

Articolo 46 – Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata ad una pluralità di utenze

1. Le utenze dotate di kit aggregato, definibile anche di tipo condominiale, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni, per l'esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:

a) i contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenze condominiali e custoditi correttamente. Questi dovranno essere esposti dall'utenza sulla pubblica via, nei pressi del numero civico, esclusivamente nei giorni ed orari indicati dal Gestore;

b) Nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità, i contenitori potranno essere posizionati su apposite piazzole da realizzarsi all'interno della proprietà condominiale accessibile dal Gestore, il quale, previa autorizzazione, entrerà direttamente all'interno degli spazi privati opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e riposizionare i contenitori vuoti, evitando l'esposizione degli stessi su suolo pubblico e quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per il decoro e per la sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili. Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono definite dal Gestore. L'accesso alle aree private potrà avvenire, qualora ne ricorreranno le condizioni, anche con mezzi di servizio.

c) Nei casi in cui la logistica lo consenta, con particolare riferimento a grandi condomini, l'assegnazione dei contenitori sarà effettuata specificatamente ad ogni singola scala o numero civico.

d) E' fatto obbligo agli utenti, ed in solido al responsabile dell'aggregato, di custodire, mantenere ed utilizzare correttamente i contenitori assegnati al Condominio, con le corrette modalità ed in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

e) Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertati modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio, obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona del responsabile dell'aggregato, o, se presente, all'amministratore di condominio.

2. Il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal Piano di ATO e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.

Articolo 47 – Prelievo dei contenitori

1. La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Gestore, ovvero su area pubblica, in prossimità o

al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. I contenitori, pertanto, dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente, al di fuori di ingressi e/o recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.

2. Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade ad uso pubblico ed anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto, a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso, le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.

3. I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopra detti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito dal Gestore.

4. I contenitori, dopo lo svuotamento, saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Articolo 48 – Raccolta dei rifiuti organici

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto con le seguenti modalità:

- la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
- la raccolta viene effettuata con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
- il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti;
- l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore resti chiuso.

2. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).

3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.

5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente Regolamento oltre al mancato ritiro.

6. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 49 – Raccolta dei rifiuti vegetali

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali, viene effettuato a domicilio, contemporaneamente alla raccolta dei residui organici, con le seguenti modalità:

- con adeguata periodicità e tendenzialmente a cadenza bisettimanale;
- con contenitori carrellati o sacchi dell'utente ritenuti conformi dal Gestore;
- eventuali sacchi o contenitori aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente per conferire, nel rispetto di quanto sancito dal presente Regolamento, foglie, piccoli rami e potature, erba.

2. Tutti i colli aggiuntivi, per i quali è necessaria una movimentazione manuale, dovranno avere un peso massimo di 15 Kg, nel rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro relativamente alla movimentazione manuale dei carichi.

3. I resti di potature, raccolti in fascine per un massimo di due colli da litri 100 per conferimento, legate senza uso di plastica e metalli, potranno essere conferiti con le medesime modalità sopra indicate; ogni utente potrà esporre al massimo due colli tra sacchi e fascine; su richiesta dell'utente, possono essere forniti contenitori carrellati di grande volumetria, per frequenti e rilevanti produzioni di sfalci e potature. I rifiuti vegetali (erba, foglie e resti di potature) potranno essere anche conferiti ai Centri di raccolta/Stazioni ecologiche con le modalità determinate alla successiva Sezione II del presente capo. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale eccedente le potenzialità sopra indicate. Quantità superiori dovranno pertanto essere conferite a cura dell'utente al Centro di Raccolta/Stazione Ecologica.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore del servizio riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.

Articolo 50 – Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati

1. Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:
 - contenitori in plastica rigida ed espansa e film, purché vuoti e privi dei prodotti contenuti precedentemente;
 - contenitori metallici vuotati privi dei prodotti contenuti precedentemente;
 - imballaggi in genere che non siano etichettati come pericolosi;
 - lattine in alluminio di alimenti e bevande;
 - materiali compositi, tipo tetrapak e materiali simili.
2. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti secchi riciclabili in plastica, metallo e poliaccoppiati, viene svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori o sacchi di colore distinto;
 - la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
 - l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore o il sacco sia chiuso;
 - tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità dei rifiuti da recuperare;
 - le utenze non domestiche possono chiedere al Gestore frequenze differenti di raccolta.
3. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
4. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 51 – Raccolta vetro

1. Il vetro potrà essere raccolto in funzione delle modalità attivate sul territorio:
 - inserendolo nella raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati;
 - separatamente con apposito contenitore e turni di raccolta;
 - attraverso appositi contenitori stradali.
2. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 52 – Raccolta di carta e cartone

1. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:
 - mediante utilizzo di appositi sacchi, ceste e contenitori di colore distinto;
 - con periodicità stabilita dal relativo calendario;
 - l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
 - solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad

- eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
2. Il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;
 3. Le utenze non domestiche possono chiedere al Gestore frequenze differenti di raccolta.
 4. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto al punto quarto del precedente comma 1.
 5. Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l'utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata presso l'utenza;
 - la raccolta viene effettuata con periodicità massima settimanale;
 - l'utente deve depositare i rifiuti in un punto concordato con il Gestore all'attivazione del servizio;
 - l'utente deve assicurarsi che i rifiuti siano riparati dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la loro agevole raccolta;
 - i rifiuti devono essere piegati e ridotti di volume;
 - unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica simile costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
 - il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.
 6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per carta e cartone, o presso il punto di accumulo.
 7. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 53 – Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI)

1. I rifiuti urbani indifferenziati non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei di colore distinto;
 - la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
 - l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
3. Non sono ritirati rifiuti contenenti o contaminati da materiale potenzialmente pericoloso.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento provvederà a informare il produttore con l'applicazione d'idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme, il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale, pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente Regolamento, oltre al mancato ritiro.
6. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 54 – Dotazione contenitori

1. La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà, per ogni singola frazione merceologica, proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta fatta salva la disponibilità di magazzino.

Articolo 55 – Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Qualora sia istituito il servizio, su richiesta delle utenze, il Gestore potrà effettuare il lavaggio dei contenitori, con addebito del costo, alle utenze che ne hanno fatto richiesta.

Sezione II – Raccolta mediante conferimento a Centro di Raccolta o Stazione Ecologica

Articolo 56 – Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni

1. Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni hanno l'obiettivo di:
 - Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai fini del loro recupero;
 - Favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - Favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi, anche ai fini di un eventuale riuso;
 - Favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
 - Consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari;
2. La raccolta presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio, in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
3. La dislocazione, gli orari di apertura ed i servizi degli Ecocentri, così come delle Ecotappe ed Ecofurgoni, sono stabiliti dal Gestore, in conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e comunicati ai cittadini mediante idonee forme di pubblicità.
4. Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti gli Ecocentri realizzati e condotti dal Gestore del servizio di igiene urbana, anche su altri comuni rientranti nell'ATO Toscana Centro.
5. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso gli Ecocentri sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito Regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
6. Rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche o Ecocentri:
 - a) I Centri di raccolta/Stazioni ecologiche possono accogliere, nel rispetto dei codici CER autorizzati o previsti dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii., tutte o alcune delle seguenti categorie di rifiuti:
 - domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
 - ingombranti provenienti da insediamenti civili;
 - speciali recuperabili e non recuperabili, generati da utenze non domestiche nelle superfici soggette a tributo/tariffa;
 - vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini privati e pubblici, parchi e aree cimiteriali;
 - raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana, nel bacino di attività del Gestore.
 - b) Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche sono individuate dal Gestore ed identificate dal relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti.
 - c) Sono esclusi dal conferimento presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche i seguenti rifiuti:
 - indifferenziati, da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
 - pericolosi, prodotti da locali e luoghi non adibiti a uso civile abitazione;
 - dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
 - prodotti dagli scarichi e da trattamenti depurativi;
 - costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla rottamazione;
 - costituiti da apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'art. 29 del presente Regolamento (RAEE);
 - sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
7. Regole di conferimento agli Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni:
 - a) Il conferimento presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite in apposito Regolamento.
 - b) Gli Ecocentri sono attrezzati con container scarrabili e/o apposite aree, anche dotate di specifici spazi e contenitori, destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;

- il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura, nonché le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nonché all'esterno dell'area del Centro di raccolta/Stazione Ecologica;
 - gli addetti al controllo hanno facoltà di respingere, in qualsiasi momento, chiunque non sia in grado di dare dimostrazione della propria identità, come previsto alla lett. a) del presente comma, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente Regolamento;
 - è consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta/Stazione Ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte degli addetti.
- c) Le Ecotappe e gli Ecofurgoni sono attrezzati con contenitori di piccole volumetrie utili ad accogliere le diverse categorie merceologiche per le quali sono predisposte. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nel contenitore a ciò riservato;
 - devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio, se presente, nonché le disposizioni contenute del presente Regolamento;
 - è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori.
- d) Per il conferimento all'Ecocentro delle utenze non domestiche sussiste l'obbligo di effettuare il trasporto ed il conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni del Gestore.

Sezione III – Raccolta mediante contenitori stradali

Articolo 57 – Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi

1. La raccolta stradale è la raccolta dei rifiuti con contenitori, eventualmente anche interrati, posizionati su strade e aree pubbliche, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta stradale, gli utenti devono conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni di materiali (frazione organica, carta, plastica/lattine, vetro, rifiuti indifferenziati) che sono organizzati in postazioni complete di contenitori per ognuna delle frazioni indicate. In particolari aree del territorio a elevata rarefazione degli insediamenti (località abitate minori e case sparse) o in zone urbane caratterizzate da viabilità con ridotte dimensioni (centri storici o strade particolarmente strette) potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di ridotta volumetria (bidoni carrellati o minicassonetti). Per grandi utenze, caratterizzate dalla produzione di notevoli quantità di rifiuti, il Gestore potrà utilizzare adeguati supporti di conferimento (container scarrabili dedicati a frazioni differenziate di materiali) che potranno essere collocati nelle pertinenze delle suddette grandi utenze.
3. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere a libero accesso o anche dotati di dispositivi di controllo accessi (a controllo volumetrico e similari) basati sull'impiego di calotte metalliche di volume limitato, ad apertura comandata da un sistema d'identificazione dell'utente, basato sull'uso di appositi dispositivi che consentano la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
4. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. La fornitura e il posizionamento sul territorio dei contenitori di raccolta e gli oneri legati alla loro manutenzione e mantenimento in efficienza e il loro lavaggio, sono di competenza del Gestore del servizio.

Articolo 58 – Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi

1. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed altri

infestanti e ad impedirne la dispersione; devono essere mantenuti dal Gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici ed evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.

2. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.

3. Per quanto possibile, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale o di prossimità devono essere organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche" di base, ognuna delle quali dotata almeno dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni principali in termini quantitativi.

4. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale o di prossimità deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della strada, di sicurezza dei lavoratori e comunque perseguendo il decoro e l'igiene urbana.

5. L'area interessata dai contenitori, se posizionati su area libera, deve essere, ove possibile, delimitata con segnaletica orizzontale; è di competenza del Gestore l'installazione, quando necessario, delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori.

6. Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di conferimento raccolta dei rifiuti urbani avvenga mediante il sistema di cassonetti stradali, dovranno essere previste e realizzate, a cura del soggetto attuatore, aree per l'installazione dei suddetti cassonetti con la relativa segnaletica.

7. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente preparate per garantire l'igiene, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché per agevolare le operazioni di svuotamento e asporto.

8. Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare il suddetto titolo con apposite prescrizioni al riguardo, in modo da garantire la realizzazione di isole idonee per quantità alle utenze e per qualità ai sistemi di raccolta adottati. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere al Gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla modalità di collocazione dei cassonetti. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di edifici singoli. In particolare, in linea d'indirizzo, relativamente all'individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche, per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:

- le isole ecologiche dovranno essere posizionate a una distanza minima di almeno 10 metri in orizzontale da porte e finestre;

- le isole ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l'inserimento con le altre opere di arredo urbano e dovranno essere comunque accessibili dall'area pubblica, o privata a uso pubblico per consentire un'agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori;

- ogni isola ecologica dovrà avere una profondità di almeno 170 cm al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,50 metri quadrati;

- nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti;

- nell'individuare le isole ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest'ultimi, una portata di almeno 26 tonnellate.

Sezione IV – Raccolta a domanda individuale

Articolo 59 – Raccolta su chiamata

1. I rifiuti voluminosi, il cui ritiro viene eseguito su prenotazione, sono costituiti da:
 - a) rifiuti ingombranti così come definiti alla lettera ee) comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come definiti alla lettera y) comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - c) rifiuti costituiti da sanitari in ceramica, privati delle rubinetterie, provenienti da abitazioni civili e sostituiti autonomamente dal proprietario/affittuario.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti voluminosi viene svolto con le seguenti modalità:
 - mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso i Centri di raccolta/Stazioni ecologiche;
 - mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta voluminosi su chiamata sono le seguenti:
 - a) l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente, al momento della richiesta, il numero ed il tipo dei beni da ritirare;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale ed al transito veicolare.

Articolo 60 – Raccolta mediante servizi a domanda individuale per medie e grandi utenze

1. Le medie e grandi utenze che producono grandi quantità di rifiuti urbani differenziati e che hanno a disposizione aree private di dimensioni tali da poter accogliere attrezzature (anche scarrabili e/o compattanti) ad uso esclusivo, possono usufruire di servizi a domanda individuale, onerosi, dimensionati secondo le reali esigenze di produzione.
2. Tali servizi saranno concordati dall'utenza interessata con il Gestore e sarà predisposta una specifica scrittura privata fra gli stessi, per la gestione delle modalità di accesso, le frequenze, le modalità di utilizzo delle attrezzature e della raccolta differenziata; la convenzione prevederà anche eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza per servizi extra o per inadempienze rispetto a quanto previsto dagli accordi con il Gestore.
3. Il Gestore si riserva di attivare i servizi previa valutazione degli spazi a disposizione e delle condizioni operative, in particolare per quanto concerne gli aspetti inerenti il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

TITOLO III – NORME DI IGIENE

Capo I – Obblighi dei privati

Articolo 61 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e/o titolari di altri diritti reali (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, hanno l'obbligo di conservarli costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
3. I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti, pertanto, a vigilare affinché non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Gli stessi proprietari sono obbligati a segnalare puntualmente eventuali episodi di abbandono dei rifiuti sulle proprie pertinenze, segnalando al comando di Polizia Municipale tutte le informazioni utili per l'individuazione del responsabile.
4. Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà installare recinzioni ed eseguire canali di scolo o altre opere ritenute idonee, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, curandone, altresì, la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
5. In caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per l'individuazione del responsabile.

Articolo 62 – Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento al tributo o alla tariffa giornaliera definiti nel vigente Regolamento comunale, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura, le aree concesse in uso dovranno risultare ripulite.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 gravano anche sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti generati da eventi e manifestazioni dovranno essere gestiti dall'organizzatore dell'evento in conformità alle disposizioni definite dall'Amministrazione Comunale, che autorizza la manifestazione, congiuntamente al Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
4. Chiunque organizza iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune.
5. Gli organizzatori degli eventi di cui al comma precedente provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal Gestore.

Articolo 63 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, provvede, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia è effettuata dal Gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute.

Articolo 64 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti

1. In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.
2. In caso di rilevante nevicata il Gestore del servizio di igiene urbana collabora, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato di gara.
3. E' consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.
4. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Articolo 65 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, hanno l'obbligo e la responsabilità di mantenere pulito il suolo pubblico concesso temporaneamente in uso.
2. I commercianti ambulanti hanno l'obbligo di:
 - raccogliere tutti i rifiuti di qualsiasi tipo generati dalla propria attività o comunque presenti nella piazzola o area a loro temporaneamente assegnata;
 - selezionare per frazione merceologica tali rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore;
 - conferire i rifiuti debitamente selezionati nel rispetto delle modalità indicate dal Gestore.

Articolo 66 – Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al Gestore almeno 15

(quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività, il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.

Capo II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Articolo 67 – Ambito di applicazione

1. Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Articolo 68 – Spazzamento, raccolta e trattamento

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale, sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento. Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- c) i marciapiedi delle strade sopra elencate.

2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico ai concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

3. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente Regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi enunciati nel presente Regolamento.

4. Il Comune, nel rispetto del Codice della Strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 69 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

1. Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

2. Nel piano tecnico-economico adottato dal Comune è allegato l'elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, dove il Gestore dovrà svolgere il servizio.

Articolo 70 – Installazione e uso dei cestini gettacarte

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio, appositi cestini gettacarte, soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione.

2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti generati durante la permanenza in aree pubbliche di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di immobili.

3. La localizzazione di tali installazioni potrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 71 – Disposizioni sul trasporto

1. Successivamente al conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati, con idonei mezzi, in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e dell'igiene e salute pubblica.

Articolo 72 – Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche, per i quali il Comune debba intervenire in danno del responsabile dell'abbandono (come previsto dal comma 3, art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero, qualora non rientrino nelle tipologie previste dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 73 – Obblighi generali nella gestione dei rifiuti

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura, sia su aree pubbliche che private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e materiali.

2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo Titolo IV, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.

3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione Comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.

4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione dei rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.

5. I proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato dei rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 74 – Divieti

1. Sono atti vietati:

- a) l'inosservanza delle norme per il conferimento indicate nel precedente articolo 20;
- b) manomettere i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti;
- c) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico;
- d) danneggiare i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
- e) spostare i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
- f) conferire rifiuti liquidi o infiammabili o in stato di combustione o surriscaldati;
- g) incendiare rifiuti;
- h) abbandonare le deiezioni degli animali domestici;
- i) abbandonare o conferire carcasse di animali;
- j) versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori, nonché imbrattare in qualunque altro modo il suolo pubblico;
- k) effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale, comunque conferito al servizio per lo smaltimento, da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
- l) asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
- m) danneggiare qualunque tipo di bene mobile, mobile registrato o immobile comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- n) conferire, anche in modo formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera

il Gestore;

o) conferire rifiuti diversi dai rifiuti urbani, ovvero rifiuti speciali fuori convenzione, nonché rifiuti pericolosi, per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani; il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

2. Presso il Centro di Raccolta/Stazione Ecologica sono vietati altresì:

a) l'abbandono al di fuori della Stazione stessa;

b) il conferimento all'esterno dei contenitori;

c) qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;

d) il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il Gestore;

e) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

f) il danneggiamento delle strutture;

g) il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dagli addetti al controllo del Centro di Raccolta/Stazione Ecologica.

Articolo 75 – Controlli

1. Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il Gestore attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente Regolamento e comunica le ipotesi di violazione all'Ente per l'eventuale emissione delle sanzioni.

2. Detti controlli possono essere effettuati e documentati anche con l'ausilio di macchine fotografiche, telecamere di videosorveglianza, fototrappole o mezzi analoghi, comunque nel rispetto del GDPR 2016/679, poste in zone strategiche del territorio comunale, in prossimità delle isole ecologiche/raccoglitori stradali, sia in postazione fissa che rimovibile, nonché all'interno del Centro di Raccolta/Stazione Ecologica e all'interno dei mezzi in uso dal Gestore.

3. Il personale addetto, è autorizzato a effettuare le verifiche e i controlli che ritenga necessario, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.

5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale, pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente Regolamento, oltre al mancato ritiro.

6. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti anche addetti al controllo del Gestore, denominati "Ispettori ambientali", nominati con provvedimento del Sindaco.

7. Agli Ispettori ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e predisposizione del verbale di accertamento, in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale.

8. Gli organi preposti nonché gli Ispettori ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere comportamenti costituenti violazione del presente Regolamento.

9. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente Regolamento, il soggetto Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Nella raccolta domiciliare, tale sistema può essere attuato anche mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Laddove fosse verificata la non corretta separazione dei rifiuti, il Gestore potrà non effettuare il ritiro degli stessi, intimando all'utente la corretta selezione del materiale. Qualora fossero reiterati episodi di consegna di materiali non conformi, saranno avviate le pratiche di accertamento per l'elevazione delle apposite sanzioni definite dal presente Regolamento.

Articolo 76 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689, dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e della L.R. 28/12/2000, n. 81.

2. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5, della Legge 24/11/1981, n. 689, è il Sindaco.

3. Sono preposti al controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle relative violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza e ispettivo dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.T., oltre che gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Articolo 77 – Sanzioni

1. Fermo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle altre normative di settore e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra Euro 25,00 ed Euro 500,00, ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981.

2. Entro i limiti di cui sopra, diversi importi e/o adeguamenti o modifiche degli stessi, così come il pagamento in misura ridotta, saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale, in conformità ai criteri di seguito indicati, validi anche per la commisurazione in sede di Ordinanza di ingiunzione.

3. Le sanzioni sono comminate proporzionalmente alla quantità, alla qualità/tipologia di rifiuti e al grado di impatto sull'ambiente.

4. Al fine di preservare il decoro e la vivibilità del territorio comunale, saranno trattate con maggior rigore le ipotesi di deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti o di omessa pulizia di aree a vario titolo utilizzate.

5. Sarà, altresì, riservato un inasprimento sanzionatorio alle violazioni riferibili a utenze non domestiche e a tutte le ipotesi relative a non corretto conferimento di materiali dotati di particolare potenziale inquinante.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto con specifiche disposizioni, secondo quanto indicato nel comma 2, si fa riferimento ai limiti edittali di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, i poteri implicanti attività ispettive e di accertamento sono demandati agli agenti di Polizia Municipale e, qualora istituiti, agli Ispettori ambientali.

TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia.